



COMUNE DI ALPIGNANO

Viale Vittoria, 14 • 10091 ALPIGNANO (TO) • ITALIA
Tel. (011) 966.66.11 • Fax (011) 967.47.72
sito : <http://www.comune.alpignano.to.it/>

AREA TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 27505 / 2009
Alpignano, 13.10.2009

ORDINANZA N. 134 DEL 13.10.2009

MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, RIVI E SCOLATORI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALPIGNANO

Premesso che:

- lo scarso deflusso delle acque meteoriche nei fossati laterali alle strade provoca l'allagamento delle stesse compromettendo sicurezza ed incolumità di tutti coloro che vi transitano;
- all'interno del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.:
 - all'art. 15, comma 1, *Atti vietati*, si recita:
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
.....
 - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
..... ;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
..... ;
 - all'art. 16, comma 1, *Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati*, si recita:
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
..... ;
 - all'art. 31, comma 1, *Manutenzione delle ripe*, si recita:
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e

della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi .

..... ;

- all'art. 32, commi 1 e 3, *Condotta delle acque*, si recita:

Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

.....

L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

.....

- all'art. 33, commi 1 e 2, *Canali artificiali e manufatti sui medesimi*, si recita:

I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

- le rive dei bordi delle pareti dei canali, quando queste siano erbose, devono essere mantenute sgombre dalla eccessiva vegetazione;
- il lume dei canali dovrà essere, periodicamente con frequenza almeno annuale o comunque quando richiesto dall'autorità Comunale, asportando il materiale fangoso o putrescibile e quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni ed eventi di putrefazione;
- è proibita ogni alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde per qualsiasi motivo;
- nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni o i canali di scolo;
- i fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, con spese a carico dei fondi adiacenti, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;

Accertato che:

- a seguito di precipitazioni piovose e/o all'utilizzo dei canali/fossi per l'irrigazione, l'acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;
- il ristagno di acque nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio anche igienico;

Ritenuto che sia necessario provvedere in tempi brevi alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione dei manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo o di rischio di carattere igienico;

Visto quanto disposto dagli artt. 32 (*Condotta delle acque*) e 33 (*Canali artificiali e manufatti sui medesimi*) del vigente D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. , Codice della Strada;

Visto l'art. 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

ORDINA

entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente:

1. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di provvedere alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorranzo opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti, opere di drenaggio;
2. ai proprietari, o a chi per essi, di fondi laterali alle strade comunali, o vicinali, di non effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la stabilità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della piantumazione e vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni...) o deposito di materiali (legna, sabbia...) che, creando un sovraccarico a monte, rendono il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle;
3. a tutti coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali di pulire e mantenere puliti questi fossi e le loro sponde per consentire il libero scorrimento delle acque, mediante taglio della vegetazione, rimozione di eventuali ostacoli, scavo ed approfondimento;
4. ai proprietari, o a chi per essi, di cavalca fossi intubati, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo, previo contatto con gli Uffici Comunali, i tubi dei cavalca fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale;
5. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;
6. ai proprietari, o a chi per essi, di strade private di accesso a strade comunali, o vicinali, di impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;
7. a chiunque ne sia tenuto, di non procedere assolutamente alla pulizia dei fossi e delle loro sponde, dei cavalca fossi e delle ripe stradali attraverso l'incendio della vegetazione;
8. che tutti i materiali di risulta derivanti dalle opere di pulizia e manutenzione, relativamente a quanto sinora descritto, dovranno essere tempestivamente avviati ad un corretto smaltimento;

AVVERTE

che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- previa diffida alla esecuzione d'Ufficio di dette opere con rivalsa di tutte le spese sostenute, ed oneri relativi, a carico degli obbligati, ai sensi dell'art. 70, *Condotta delle acque*, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i.);
- alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i.):
 - all'art. 15, *Atti vietati*, comma 1 lettera g), da € 38,00 ad € 155,00;
 - all'art. 15, *Atti vietati*, comma 1 lettere c), d) ed h) da € 23,00 ad € 92,00;

- agli art. 16, *Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati*, art. 31, *Manutenzione delle ripe*, art. 32, *Condotta delle acque*, ed all'art. 33, *Canali artificiali e manufatti sui medesimi*, da € 155,00 ad € 624,00;
- quanto alle violazioni di cui ai punti 7 ed 8, da € 25,00 ad € 500,00 , come previsto dall'art. 7 bis, *Sanzioni amministrative*, del *Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali*, D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza

Copia della presente provvedimento verrà inviato al comando della Polizia Municipale del Comune di Alpignano, dei Carabinieri Stazione di Alpignano, del Corpo Forestale dello Stato, Servizio di Sanità Pubblica della A.S.L. To3 di via Balegno, 6 – 10093 – Rivoli.

Il presente provvedimento è reso pubblico e noto alla cittadinanza e diventa immediatamente esecutivo tramite affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il mancato rispetto delle norme suindicate comporta l'applicazione delle sanzioni di Legge.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO
Geom. DEPETRIS Sergio